

ORIGINALE



IMMEDIATA ESECUZIONE

COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

N. 62 DEL 17-07-2019

OGGETTO: RIMODULAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017)

L'anno duemila...19... il...17... del mese di luglio..., alle ore 12:00... nella sala delle adunanze della Sede Comunale, il Commissario Straordinario del Comune di Partinico, Dr. Rosario Arena, nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 551/GAB del 18.06.2019 con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Lucio Guarino

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
dichiarare la immediata esecutività stante l'urgenza di provvedere;



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore 3 - Servizi Economico – Finanziari

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DEL

COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 5 DEL 30-04-2019

REGISTRO SEGRETERIA N. 57 DEL 30-04-2019

OGGETTO: RIMODULAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017)

Il proponente Sig.ra Barranca Rosalia

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

RICHIAMATA la determina sindacale n. 05 del 18/03/2016 avente ad oggetto "Rimodulazione piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art.1 c. 611 e 612 Legge 190/2014);

DATO ATTO:

- che dopo l'approvazione della suddetta determina, il D. Lgs. n. 175/2016 è stato oggetto di interventi correttivi come da D. Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 in vigore dal 27/06/2017;
- che la Corte dei Conti con deliberazione n. 19 del 19/07/2017 della Sezione Autonomie, ha adottato le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti per il corretto adempimento, da parte degli Enti Territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 175/2016;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute **alla data del 31 Dicembre 2017** individuando quelle che devono essere alienate nei termini e modalità esplicitati dalla citata deliberazione della Corte dei Conti ;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (art. 26 comma 12 quinquies – disposizioni transitorie);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Partinico e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art.

24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Dato atto che, ad oggi il Comune di Partinico detiene le seguenti partecipazioni societarie:

- **Servizi comunali integrati RSU SpA (Fallita – Sent. N. 71/2008);**

- **SRR Palermo Area Metropolitana Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;**

- **Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) "Golfo di Castellammare;**

RILEVATO che le suddette partecipazioni non sono oggetto di alienazione in quanto non riconducibili ad una delle categorie ex art. 4 commi 1 e 3 del T.U. D.Lgs. N. 175/2016.

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTI:

- *L'art. 42, comma 2 del D.Lgs.26/00;*
- *L'art. 13 del TUEL;*
- *Lo Statuto Comunale.*

PROPONE

1. **PRENDERE ATTO** della ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2017, come risultante nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

2. **DARE ATTO :**

- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

3. di dare mandato al I Settore Ufficio di segreteria generale di pubblicare il presente provvedimento:

- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
- per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dall'emanazione o 3 giorni se resa immediatamente esecutiva, a pena nullità dell' atto stesso;
- permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

Rende noto

che la struttura amministrativa competente è il Settore 3 - Servizi Economico-Finanziari..
che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Barranca Rosalia
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il proponente

.....

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione inerente l'oggetto;

Visto l'allegato foglio pareri;

Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza (*se ritenuto necessario*).

**PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
RIMODULAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.
175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017)**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
 parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Partinico, li .././.....

Il Responsabile del Settore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

parere FAVOREVOLE

parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile per le motivazioni allegate.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.
.....	€				

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.
.....	€				

e si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa”;

parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria, per le motivazioni allegate.

Partinico, li .././.....

Il Responsabile del Settore

Controdeduzioni del Settore proponente alle osservazioni di cui al parere di regolarità contabile

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot.....n.....

Parere di regolarità tecnica confermato: SI NO

ALL. A

1409

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

N.	DENOMINAZIONE	% DI PARTECIPAZIONE	ANNO DI COSTITUZ.	DURATA	OGGETTO	NOTE
1	SERVIZI COMUNALI INTEGRATI RSU SpA	22%	2002		Società di gestione dell'ex ATO PA 1 del ciclo dei rifiuti, con funzioni di regolamentazione e di gestione in House del servizio	Fallita con Sentenza n. 71/2008, pubblicata il 07/05/2018 REP. N. 112/2018 fall. 66/2018
2	GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.) GOLFO DI CASTELLAMMARE	13,89%	2010	31/12/2050	Gruppo di azione locale per favorire lo sviluppo locale di un'area rurale	Partecipazione senza alcun costo. Il Comune risulta beneficiario di finanziamenti per diverse opere per favorire lo sviluppo locale di aree rurali e pertanto, verrà mantenuta l'adesione allo stesso G.A.L.
3	SRR Palermo Area Metropolitana Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti	3,26%	2013	31/12/2050	Società costituita in attuazione della L.R. 9/2010 che ha ad oggetto la regolamentazione del ciclo dei rifiuti nell'ATO	Partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quale ambito territoriale ottimale



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M.
N. 62 DEL 17.7.2019

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

Il Commissario Straordinario



Il Segretario Generale
Dr. Lucio Guarino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Partinico, li _____ Il Responsabile della pubblicazione on line _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo *on line* di cui sopra

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per quindici giorni consecutivi.

Partinico, li _____

Il Segretario Generale

GUARINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.7 2019

in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come sopra certificato

in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante

Il Segretario Generale

GUARINO

